

	LAVORO MINORILE	Procedura PR02	Pag. 1 di 2
		Rev. 01	del 20.02.2012

Redatto da RGS	Approvato da DIR
Visto:	Visto:

PROCEDURA PR02
LAVORO MINORILE

SOMMARIO

1 LAVORO MINORILE2

REVISIONI						
N° EDI.	N° REV.	DATA APPROV.	DESCRIZIONE	Rif. PARAGR.	Rif. PAGINA	NOTE
1	00	07/11/2011	Prima emissione a seguito dell'adeguamento ad SA 8000	Tutti	Tutte	
	01	20.02.2012	Rinominata procedura a seguito di razionalizzazione sistema integrato	Tutti	Tutte	



1 Lavoro minorile

COGEVA non usufruisce e non favorisce in alcun modo l'utilizzo di lavoro infantile, così come definito dalla legislazione vigente. Inoltre generalmente si avvale dell'apporto esclusivo dei soci, che in base a quanto definito nello statuto sociale, devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Considerato dunque che Cogeva rispetta pienamente il requisito SA8000 per quanto riguarda i lavoratori al proprio interno, l'apporto che l'azienda può dare per migliorare la problematica in relazione alla propria attività riguarda l'attività di sorveglianza sui propri fornitori.

Qualora dovesse individuare, tra questi, bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadano nella definizione di lavoro infantile, provvede ad attivare il seguente iter di miglioramento:

- individuare la problematica e registrarla come Non Conformità (azione di rimedio), con le modalità definite nel Manuale di Gestione Integrato Qualità – Ambiente -Responsabilità Sociale
- aprire un'azione correttiva che possa indagare le cause e, per quanto possibile, dare un apporto all'eliminazione delle cause che hanno generato la Non Conformità
- avvertire le autorità locali e competenti della situazione riscontrata
- agevolare il reinserimento nell'ambito scolastico del minore
- eventualmente concordare con il fornitore un'azione di sostegno economico momentaneo alla famiglia del minore (ad esempio: possibilità di impiego di un familiare del minore)

L'attenzione ai fornitori viene dimostrata già in fase di selezione e qualifica. In questa fase Cogeva invia una lettera informativa / esplicativa del Sistema di Gestione adottato (Qualità – Ambiente - Responsabilità Sociale), nella quale si chiede ai fornitori di impegnarsi al rispetto dei requisiti delle norme adottate (UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e SA8000:2008). Allegato a tale lettera inoltre viene inviato uno specifico questionario finalizzato all'indagine del rispetto dei requisiti SA8000 da parte del fornitore. Qualora il questionario evidenziasse delle carenze, Cogeva richiede un impegno formale da parte del fornitore ad adeguarsi, seppure gradualmente, ai requisiti della norma. Particolare attenzione viene data in questa fase al rispetto del punto 1 della norma SA 8000 (Lavoro Minorile). Tale iter può pregiudicare la scelta del fornitore e quindi l'inserimento dello stesso nell'Elenco dei Fornitori Qualificati, anche in caso in cui i requisiti qualitativi o ambientali siano soddisfatti.

Qualora, nonostante la selezione dei fornitori e la richiesta formale dell'impegno, i fornitori non forniscano garanzie in merito, il Responsabile del Sistema Integrato Qualità / Ambiente / Responsabilità sociale della Cogeva pianifica puntuali verifiche ispettive presso i fornitori al fine di valutare il grado di rispetto dei requisiti SA8000 (in particolar modo il requisito inerente il lavoro minorile).